

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 3378/94 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose e del regolamento (CEE) n. 1601/91 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli alla luce dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43 e 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

deliberando conformemente alla procedura descritta all'articolo 189 B del trattato ⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1576/89 ⁽³⁾ e il regolamento (CEE) n. 1601/91 ⁽⁴⁾ hanno stabilito le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose nonché dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli; che per conformare i suddetti regolamenti agli obblighi che scaturiscono in particolare dagli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà

intellettuale attinenti al commercio, accordo che è parte integrante dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, occorre prevedere in detti regolamenti il diritto delle parti interessate di impedire, a determinate condizioni, l'uso illegittimo di indicazioni geografiche protette da parte di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nel regolamento (CEE) n. 1576/89 dopo l'articolo 11 è inserito l'articolo seguente:

« Articolo 11 bis

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie atte a consentire alle parti interessate di impedire, alle condizioni precisate agli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, l'uso nella Comunità di un'indicazione geografica che identifichi prodotti contemplati dal presente regolamento per prodotti non originari del luogo a cui l'indicazione geografica in questione fa riferimento, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o altre.

Ai fini del presente articolo, per indicazioni geografiche si intende qualsiasi indicazione che identifichi un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio o di una regione o località di detto territorio, nei casi in cui una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica specifica del prodotto possa essere essenzialmente attribuita a tale origine geografica.

⁽¹⁾ Parere reso il 24 novembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 dicembre 1994 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 13 dicembre 1994 (GU n. C 369 del 24. 12. 1994, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 15 dicembre 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3280/92 (GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3279/92 (GU n. L 327 del 13. 11. 1992, pag. 1).

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano nonostante le disposizioni dell'articolo 11 del presente regolamento o altre disposizioni della normativa comunitaria, che stabiliscano regole per la designazione e la presentazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento.

3. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 15.»

2. Nel regolamento (CEE) n. 1601/91 dopo l'articolo 10 è inserito l'articolo seguente:

« *Articolo 10 bis*

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie atte a consentire alle parti interessate di impedire, alle condizioni precisate agli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, l'uso nella Comunità di una indicazione geografica che identifichi prodotti contemplati dal presente regolamento per prodotti non originari del luogo indicato dalla indicazione geografica in questione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o altre.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SEEHOFER

Ai fini del presente articolo, per indicazioni geografiche si intende qualsiasi indicazione che identifichi un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell'Organizzazione mondiale del commercio o di una regione o località di detto territorio, nei casi in cui una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica specifica del prodotto possa essere essenzialmente attribuita a tale origine geografica.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano nonostante le disposizioni dell'articolo 10 del presente regolamento o altre disposizioni della normativa comunitaria, che stabiliscano regole per la designazione e la presentazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento.

3. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate, se necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 14.»

Articolo 2

La Commissione presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione relativa all'applicazione degli atti in vigore corredata degli appropriati dati statistici a sostegno.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1995.

2. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.